REGOLAMENTO (CEE) N. 1927/75 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2), in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che l'attuazione del regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli richiede la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente negli scambi con detti paesi;

considerando che occorre tuttavia limitare i rischi che può causare, negli scambi con i paesi terzi, l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente; che è pertanto opportuno includere i prodotti di cui si tratta nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato (4), e del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (5);

considerando che al medesimo fine è pure necessario prevedere, per alcuni prodotti particolarmente sensibili, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o un regime di prezzi minimi che gli importatori s'impegnino a rispettare; che, per il corretto funzionamento di tali regimi, è d'uopo disporre che il rilascio dei titoli d'importazione sia abbinato alla costituzione sia di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi, sia di una cauzione supplementare che garantisca l'osservanza del prezzo minimo da parte degli importatori; che è altresì necessario prevedere la possibilità di istituire un sistema di prezzi « plancher »;

considerando che il meccanismo così instaurato può, in circostanze eccezionali, presentare delle disfunzioni; che, allo scopo di non lasciare, in tali casi, il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne, occorre avere la possibilità di adottare rapidamente le misure che si rivelino necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo disposizione contraria del regolamento (CEE) n. 865/68 e del presente regolamento, ovvero salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, è vietata, negli scambi coi paesi terzi di tutti i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

2. Tuttavia, per i succhi di agrumi della sottovoce ex 20.07 della tariffa doganale comune, esclusi i succhi di pompelmi, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. Il regime destinato ad entrare in vigore dopo il 31 dicembre 1977 verrà deciso dal Consiglio prima di tale data. Se entro questa scadenza non verrà presa alcuna decisione, continuerà ad applicarsi il regime precedente.

3. Per le prugne secche di cui alla sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. A decorrere dal 1° gennaio 1978, si applicherà il paragrafo 1 e le importazioni saranno subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, a norma dell'articolo 4.

4. I prodotti a base di patate, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68, non rientrano nella sfera di applicazione del presente regolamento.

5. Per i concentrati di pomodori di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune, il paragrafo 1 si applicherà a decorrere dalla data fissata per la prima applicazione del prezzo minimo per i prodotti in questione.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 74.
(4) GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

Per le conserve di ananassi, detto paragrafo 1 si applicherà a decorrere dalla concessione di un aiuto alla produzione delle conserve di ananassi.

Articolo 2

1. Ogni anno, anteriormente al 1° aprile, viene fissato, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo minimo all'importazione per i concentrati di pomodori di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.

Tuttavia il prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione 1975/1976 è fissato prima del 1° agosto 1975.

2. Il prezzo minimo viene fissato tenendo conto :

— dei prezzi di costo medi del prodotto comunitario nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione ;

— dei prezzi franco frontiera all'importazione nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede l'anno della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi od eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati, per la Comunità nella sua composizione originaria, dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ;

— dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;

— della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo minimo abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;

— della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo minimo contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.

3. Fino al 31 dicembre 1977, per quanto concerne le importazioni nei nuovi Stati membri, contemporaneamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1 è fissato un prezzo minimo speciale. Quest'ultimo viene stabilito per la prima volta in base al livello di prezzi risultante dall'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese [1].

Il prezzo minimo speciale è ravvicinato progressivamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1.

Il ravvicinamento è effettuato ogni anno, e per la prima volta il 1° luglio 1976, maggiorando il prezzo minimo speciale successivamente di un terzo e della metà della differenza tra il livello di tale prezzo, valido prima di ogni ravvicinamento, e il livello del prezzo minimo applicabile per la campagna successiva.

Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 viene applicato nei nuovi Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1978.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa il livello del prezzo minimo e del prezzo minimo speciale per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali tenendo conto, in particolare, della varietà, della qualità, della composizione, della preparazione, del condizionamento e del formato, e fissa altresì la relativa data d'applicazione.

5. I coefficienti da applicare a tali prezzi per tener conto delle eventuali differenze, in particolare rispetto alla varietà, alla qualità, alla composizione, alla preparazione, al condizionamento e al formato per i quali sono stati fissati, vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 865/68.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, in caso di necessità, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 3

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere l'istituzione di un regime di prezzi « plancher ».

2. Il prezzo « plancher » viene fissato tenendo conto :

— dei prezzi franco frontiera all'importazione praticati nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi o eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ; tuttavia, per i nuovi Stati membri, tali prezzi sono maggiorati sino al 31 dicembre 1977 dei dazi che questi Stati applicano nei confronti dei paesi terzi, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione ;

— dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;

— della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo « plancher » abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;

— della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo « plancher » contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.

Articolo 4

1. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione, che viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

[1] GU n. L 62 del 7. 3. 1975, pag. 6.

Il titolo è valido per un'operazione effettuata nella Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato :

— per tutti i prodotti, alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso e che, salvo casi di forza maggiore, viene interamente o parzialmente incamerata se entro tale termine l'importazione non ha avuto luogo ovvero è stata realizzata solo in parte ;

— per i concentrati di pomodori, alla costituzione di una cauzione supplementare, la quale garantisca che il prezzo franco frontiera — maggiorato dei dazi doganali — dei prodotti da importare in base al titolo succitato sarà uguale o superiore secondo il caso al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale. Tale cauzione viene incamerata in proporzione dei quantitativi importati ad un prezzo inferiore al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale, tuttavia, la costituzione di questa cauzione supplementare non viene richiesta per i prodotti originari dei paesi terzi che possano garantire, assumendosene l'impegno, che il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere la modifica dell'allegato.

Il periodo di validità dei titoli d'importazione e le altre modalità d'applicazione del presente articolo, le quali possono stabilire, in particolare, un termine di rilascio dei titoli, vengono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 5

Se il prelievo per zuccheri addizionati vari viene fissato in anticipo per uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la fissazione anticipata deve figurare sul titolo d'importazione, il quale funge da giustificativo di quest'ultima.

In tal caso non si applica l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 6

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 è esteso ai prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68, e importati da tutti i paesi citati in detto allegato.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 sono inclusi nell'elenco comune di liberalizzazione che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 7

1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti fra quelli cui si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1, subisce o rischia di subire, in conseguenza d'importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate finché la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro e di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

La decisione della Commissione su richiesta di uno Stato membro deve essere adottata nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento preso dalla Commissione nel termine di tre giorni lavorativi a far data dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può modificare o annullare il provvedimento di cui trattasi, deliberando secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([1]), è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1975 per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati ed i succhi di pomodori e dal 1° ottobre 1975 per gli altri prodotti di cui all'articolo 1.

([1]) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori
ex 20.02 C	Pomodori pelati
ex 20.06 B	Pesche allo sciroppo
ex 20.07 B	Succhi di pomodori
20.02 A	Funghi
ex 20.06 B	Pere
08.12 C	Prugne secche (1)
ex 20.02 G	Piselli
ex 20.02 G	Fagiolini
ex 08.10 A ex 08.11 E ex 20.03 ex 20.05 ex 20.06 B II	Lamponi

(1) Dal 1o. 1. 1978.